



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Numero gara:	5653849
CIG	Lotto 1 581845334F
	Lotto 2 5818459841
	Lotto 3 58184619E7
Ente Appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell'Università n. 10 - 35020, Legnaro (PD) Tel. 049/8084167 Fax 049/8084399 Sito Internet: www.izsvenezie.it PEC: izsvenezie@legalmail.it	
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Violato Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Tel.: 049/8084232 PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it	
Termine perentorio per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del 27/05/2015
Prima seduta pubblica di apertura dei plichi	Ore 10:00 del 01/06/2015

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "stazione appaltante", "IZSve" o "Istituto"), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernenti i servizi di facility management da svolgersi all'interno degli immobili e delle pertinenze dell'Ente, come meglio specificati nel documento tecnico prestazionale,

denominato “*Capitolato Tecnico*” e nei relativi Piani Dettagliati di Intervento, documenti allegati al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegati A: A1, A2, A3, A4 e A5**).

La procedura in oggetto è stata indetta con delibera a contrarre approvata con DDG n. 625 del 29/12/2014, e avverrà mediante procedura aperta e con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, 55 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo semplicemente “*Codice*”) e dell’art. 286 del D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 (nel prosieguo semplicemente “*Regolamento*”).

Il luogo di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento coincide con le diverse sedi dell’Istituto, rispettivamente site in:

- Sede centrale - Viale dell’Università 10, Legnaro (PD)
- Sezione Territoriale di Adria – Via L. Da Vinci 39, Adria (RO)
- Sezione Territoriale di Belluno – Via Cappellari 44/A, Belluno (BL)
- Sezione Territoriale di Bolzano – Via L. Conti 4, Bolzano
- Sezione Territoriale di Pordenone – Via Bassa del Cuc 4, Cordenons (PN)
- Sezione Territoriale di San Donà di Piave – Via Calvecchia 10, San Donà di Piave (VE)
- Sezione Territoriale di Trento – Via Lavisotto 129, Trento (TN)
- Sezione Territoriale di Treviso – Viale Brigata Treviso 13/A, Treviso (TV)
- Sezione Territoriale di Udine – Via della Roggia 100, Basaldella di C. (UD)
- Sezione Territoriale di Verona - Via San Giacomo 5, Verona (VR)
- Sezione Territoriale di Vicenza – Viale Fiume 78, Vicenza (VI).

Per esigenze di semplificazione, è stato individuato quale luogo di esecuzione dell’appalto da indicarsi nel bando di gara la sede centrale dell’Istituto, trattandosi del luogo di esecuzione principale in cui viene eseguita la maggioranza delle prestazioni comprese nei servizi oggetto di affidamento.

La documentazione di gara comprende:

1. il bando di gara
2. il presente disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:

Allegato	Sub	Descrizione
Allegato A	A1	Capitolato Tecnico
	A2	Piano Dettagliato di Intervento del servizio di pulizia e disinfezione
	A3	Piano Dettagliato di Intervento del servizio di manutenzione del verde e giardinaggio
	A4	Piano Dettagliato di Intervento del servizio di trasloco e facchinaggio esterno

	A5	Piano Dettagliato di Intervento del servizio di derattizzazione e disinfestazione
	A6	Piano Dettagliato di Intervento del servizio di smaltimento sottoprodotti di origine animale
Allegato B		Capitolato d'Oneri
Allegato C		Modello di domanda di partecipazione con indicazione dei Lotti alla cui aggiudicazione si intende partecipare
Allegato D		Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa del legale rappresentante dei requisiti di carattere generale.
Allegato E	E1	Modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di carattere speciale richiesti per la partecipazione al Lotto 1
	E2	Modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di carattere speciale richiesti per la partecipazione al Lotto 2
	E3	Modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di carattere speciale richiesti per la partecipazione al Lotto 3
Allegato F		Modello di dichiarazione sostitutiva di remuneratività dell'offerta presentata, di accettazione espressa delle particolari condizioni di esecuzione del contratto, di presa visione e accettazione del Codice di Comportamento e di accettazione di tutte le condizioni previste dai documenti di gara
Allegato G		Modello di dichiarazione sostitutiva contenente l'elezione del domicilio ex art. 79 comma 5 del Codice, l'autorizzazione al rilascio di copia dell'offerta nel caso di accesso agli atti ovvero la dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, l'indicazione dei dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero addetti/dipendenti, dichiarazione di subappalto e l'informativa per il trattamento dei dati personali
Allegato H	H1	Modello di indice per la redazione della relazione tecnica per il Lotto 1
	H2	Modello di indice per la redazione della relazione tecnica per il Lotto 2

	H3	Modello di indice per la redazione della relazione tecnica per il Lotto 3
Allegato I	I1	Modello per la formulazione dell'offerta economica per il Lotto 1
	I2	Modello per la formulazione dell'offerta economica per il Lotto 2
	I3	Modello per la formulazione dell'offerta economica per il Lotto 3
Allegato L		Listino (elenco prezzi e importi posti a base d'asta)
Allegato M		Criteri e sub-criteri, fattori ponderali e criteri motivazionali per la valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta ai sensi dell'art. 83 del Codice e dell'art. 286 del Regolamento.
Allegato N		Patto d'Integrità dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie adottato con DDG n. 7 del 24/01/2014
Allegato O		DUVRI dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Allegato P		Planimetrie dei locali oggetto del servizio di pulizie e disinfezione
Allegato Q		Prospetto delle metrature per il servizio di pulizie e disinfezione
Allegato R		Planimetrie e fotografie dei punti di raccolta e ritiro per il servizio di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale

Tutti gli allegati al presente disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1. Oggetto della gara, prestazioni oggetto dei servizi, modalità di esecuzione delle stesse e importo a base di gara

1.1. Oggetto della gara è l'affidamento dei servizi di cd. "facility management" per immobili, in uso a qualsiasi titolo alla stazione appaltante, alle condizioni e secondo i termini espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico e nei Piani Dettagliati degli Interventi (**Allegati A: A1, A2, A3, A4, A5 e A6**), nel Capitolato d'Oneri (**Allegato B**) e nel presente Disciplinare con i restanti allegati.

1.2. In particolare, l'appalto ha ad oggetto i seguenti servizi operativi - il cui contenuto tecnico-prestazionale è descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei relativi Piani Dettagliati di Intervento - suddivisi nei seguenti Lotti funzionali:

LOTTO 1	servizio di pulizia e disinfezione	Allegato IIA Categoria n. 14 [CPV n. 90910000-9]
	servizio di manutenzione del verde e giardinaggio	Allegato IIB Categoria n. 27 [CPV n. 77310000-6]
	servizio di trasloco e facchinaggio esterno	Allegato IIA Categoria n. 20 [CPV n. 63100000-0]
LOTTO 2	servizio di derattizzazione e disinfestazione	Allegato IIA Categoria n. 16 [CPV n. 90922000-6]
LOTTO 3	servizio di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale	Allegato IIA Categoria n. 16 [CPV n. 90510000-5]

1.3. I servizi di cui sopra si distinguono in:

- servizi prestati a fronte del pagamento di un canone mensile (quota parte del servizio di pulizia e disinfezione);
- servizi prestati solo previa espressa richiesta di intervento da parte dell'Istituto e remunerati in base ai prezzi unitari e ai corrispettivi di manodopera risultanti dall'applicazione degli importi fissati a base d'asta dalla stazione appaltante al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario (tutti i restanti servizi nonché il servizio di pulizia e disinfezione per la quota parte non compresa a canone).

1.4. ► Tutti i servizi offerti dovranno presentare, **a pena di immediata esclusione dalla procedura**, le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nei Piani Dettagliati degli Interventi, di cui agli Allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6.

1.5. La **durata** dei servizi oggetto di affidamento è di **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

1.6. L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **1.031.046,36**, oltre oneri relativi all'eliminazione dei rischi per le interferenze quantificati complessivamente in € 4.311,08, i quali non sono soggetti a ribasso, per un totale complessivo triennale pari a € 1.035.357,44 IVA esclusa.

Tali importi sono così suddivisi:

Descrizione	Importo triennale IVA esclusa	Costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze
LOTTO 1	€ 844.113,78	€ 2.028,38
servizio di pulizia e disinfezione	<p>€ 691.086,78/triennio così composto:</p> <p>A) € 568.461,78/triennio per le attività a canone (canone mensile di € 15.790,60 X 12 mesi X 3 anni)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>B) € 92.625,00/triennio per le attività extra canone specificate nel relativo PDI, Parte II di cui all'Allegato A2 (calcolato moltiplicando gli importi unitari a base d'asta per intervento – Allegato L - per il fabbisogno di periodicità presunto nel triennio – Allegato A2)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>C) € 30.000,00/triennio per le attività extra canone non ricomprese tra quelle di cui sopra e richiedibili dalla stazione appaltante previo apposito preventivo (calcolato moltiplicando il costo orario a base d'asta per un monte ore presunto nel triennio di 1.200 h)</p>	<p>€ 309,10/triennio così distinti: € 242,86 per le attività a canone e i restanti per la attività extra canone</p>
servizio di manutenzione del verde e di giardinaggio	€ 85.647,00/triennio calcolato mediante applicazione degli importi unitari posti a base d'asta per ciascun intervento indicati nell'Allegato L ai fabbisogni presunti triennali indicati nel relativo PDI (Allegato A3)	€ 1.488,38/triennio per l'eliminazione delle interferenze ravvisate per l'esecuzione delle attività previste a richiesta sulla base della stima di fabbisogno triennale delle stesse
servizio di trasloco e facchinaggio esterno	€ 67.380,00/triennio calcolato applicando gli importi unitari fissati a base d'asta (Allegato L) al fabbisogno presunto triennale indicato nel relativo PDI (Allegato A4)	€ 230,90/triennio per l'eliminazione delle interferenze ravvisate per l'esecuzione delle attività previste a richiesta sulla base della stima di fabbisogno triennale delle stesse
LOTTO 2 servizio di derattizzazione	€ 64.861,20 /triennio calcolato mediante applicazione degli importi unitari posti a base d'asta per ciascun intervento indicati	€ 794,32 /triennio

e disinfestazione	nell'Allegato L ai fabbisogni presunti triennali indicati nel relativo PDI (Allegato A5)	
LOTTO 3 servizio di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale	€ 122.071,38 /triennio calcolato mediante applicazione degli importi unitari posti a base d'asta indicati nell'Allegato L ai fabbisogni presunti triennali espressi in chilogrammi indicati nel medesimo Allegato L e specificati nel relativo PDI (Allegato A6)	€ 1.488,38 /triennio

- 1.7.** Tutti gli importi di cui al paragrafo e alla tabella che precede costituiscono importi a base d'asta insuperabili validi sia per il Lotto di riferimento sia per il singolo servizio compreso nel Lotto; del pari, tutti gli importi unitari nonché gli importi unitari presenti nell'Allegato L denominato "**Listino**", sono da intendersi compresi nell'elenco prezzi posto a base di gara dalla stazione appaltante e, pertanto, ciascun prezzo unitario costituisce importo a base d'asta insuperabile per il singolo elemento (prestazione, intervento o altra unità di misura) di riferimento.
- 1.8.** ► Gli operatori economici la cui offerta superi anche per un solo singolo importo la base d'asta saranno **immediatamente esclusi** dall'aggiudicazione del Lotto di riferimento.
- 1.9.** Con specifico ed esclusivo riferimento al servizio di pulizie e disinfezione, ai fini del calcolo della base d'asta dei servizi a canone sono stati utilizzati gli importi unitari mensili al metro quadrato individuati dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP odierna Autorità Nazionale per l'Anti Corruzione - ANAC) nell'ambito dell'ultima pubblicazione¹ dei prezzi di riferimento nel settore sanitario, effettuata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria. Nel corso del 2014 è stata avviata una nuova rilevazione al fine dell'elaborazione di prezzi di riferimento aggiornati; tuttavia alla data di pubblicazione del bando di gara non è intervenuta nessuna nuova pubblicazione con riferimento al servizio in parola. Si precisa che i prezzi di riferimento individuati dall'ex AVCP sono stati oggetto di riparametrazione al fine di adeguarli alle periodicità di intervento richieste dalla stazione appaltante, parzialmente differenti a quelle previste dall'Autorità. Per maggiori dettagli su tale procedura di riparametrazione si rinvia al provvedimento di determina a contrarre.
- 1.10.** La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio, per un importo massimo presunto esennale complessivo, pari a € 2.062.092,71 Iva esclusa, oltre oneri relativi all'eliminazione dei rischi per le interferenze quantificati complessivamente in € 8.622,16, i quali non sono soggetti a ribasso, per un totale complessivo esennale pari a € 2.070.714,87 IVA esclusa.

1.11. Pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto,

¹ Rif. pubblicazione aggiornamento elenco prezzi 1/11/2012; aggiornamento pagina web 21/02/2014.

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_prezziAmbitoSanitario#parservpulizia

comprensivo della facoltà di cui al punto precedente e di ogni ulteriore opzione prevista nel presente disciplinare e negli ulteriori documenti di gara, è pari a € **2.474.511,25** al netto d’Iva e di oneri interferenziali, pari a € **2.483.133,41** al netto d’IVA ma comprensivo dei costi per l’eliminazione dei rischi da interferenze.

1.12. L’appalto è finanziato con fondi istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

1.13. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice come meglio specificato all’articolo dedicato del capitolato d’oneri.

1.14. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come meglio specificati nell’articolo dedicato del capitolato d’oneri.

1.15. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 come meglio specificato nell’articolo dedicato del capitolato d’oneri.

2. Clausola sociale

2.1 Ai sensi dell’art. 69 del Codice, con esclusivo e limitato riferimento al servizio di pulizia e disinfezione, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. L’appaltatore subentrante sarà tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.

2.2 A tal fine, si indicano di seguito le unità di personale attualmente impiegate per lo svolgimento del servizio di pulizia e disinfezione, la relativa qualifica e l’inquadramento secondo il CCNL applicato (“Multiservizi”) nonché il profilo orario:

Sede	Unità	Profilo orario (monte ore settimanale)	Inquadramento	Qualifica
Basaldella di Campoformido (UD)	1	12,00	dipendente	operaio add. Pulizie
Bolzano	1	10,00	dipendente	operaio add. Pulizie
Trento	1	10,00	dipendente	operaio add. Pulizie
Belluno	1	7,00	dipendente	operaio add. Pulizie
Vicenza	1	16,50	dipendente	operaio add. Pulizie
Verona	1	11,00	dipendente	operaio add. Pulizie
Legnaro (PD)	1	18,25	dipendente	operaio add. Pulizie
	1	18,25	dipendente	
	1	18,25	dipendente	
	1	18,25	dipendente	
	1	20,00	dipendente	
	1	23,50	dipendente	

	1	20,00	dipendente	
	1	12,00	dipendente	
	1	18,50	dipendente	
	1	20,00	dipendente	
San Donà di Piave (VE)	1	9,00	dipendente	operaio add. Pulizie
Treviso	1	18,25	dipendente	operaio add. Pulizie
Cordenons (PN)	1	15,00	dipendente	operaio add. Pulizie
Adria (RO)	1	14,00	dipendente	operaio add. Pulizie

2.3 Ciascun concorrente per il Lotto 1 dovrà dichiarare a tal fine, all'interno della propria offerta, di aver letto, compreso e interamente accettato tale clausola sociale; tale dichiarazione, da rendersi mediante preferibile utilizzo del modello predisposto dalla stazione appaltante di cui all'Allegato G come meglio specificato al successivo paragrafo 16.1.5, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto munito del potere di impegnare legalmente la concorrente; nel caso di R.T.I./A.T.I., consorzi o soggetti affini si applicano alla sottoscrizione le medesime regole previste per la sottoscrizione dell'offerta economica.

3. Soggetti ammessi alla gara

3.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del presente disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

3.2 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

4. Condizioni di partecipazione - Requisiti di carattere generale

4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- c) la causa di esclusione prevista dall'art. 9 comma 1 punto 6. del Patto d'Integrità - adottato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con DDG n. 7/2014 e allegato al presente disciplinare (**Allegato N**) – ovverosia che la concorrente sia stata destinataria di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità.
- A pena di **immediata esclusione** dalla gara, il possesso dei requisiti sopra elencati deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto.
- 4.2** ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'immediata esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
- 4.3** ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è fatto divieto, **a pena di immediata esclusione**, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 4.4** ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare, **a pena di immediata esclusione**, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige **a pena di immediata esclusione** per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).
- 4.5** Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del Codice e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) del precedente paragrafo 4.1 sarà attestato da ciascun concorrente mediante dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità meglio specificate al successivo art. 16.
- 4.6** Si precisa che, in ossequio a quanto previsto della determinazione n. 2 del 2/09/2014 dell'ex AVCP (odierna ANAC), la verifica dell'insussistenza di una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione dal diritto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contratti di cottimo fiduciario e i relativi subappalti e subcontratti, previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. "*Codice Antimafia*"), attenendo alla fase di aggiudicazione immediatamente antecedente alla stipula del contratto e non alla fase di partecipazione alla procedura di gara, sarà limitata al solo aggiudicatario. La stazione appaltante procederà a tale controllo successivamente all'aggiudicazione definitiva con

le modalità previste dal medesimo Codice Antimafia, come integrate dalla Legge n. 190/2012 a sua volta novellato dall'art. 29 D.L. 90/2014.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 5.1** Visto il comma 15-ter dell'art. 9 del D.L. 150/2013, convertito con Legge n. 15/2014, che differisce l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema AVCPass all'1/07/2014 e in applicazione del comunicato del Presidente dell'odierna ANAC del 22/10/2014, considerato che i CIG della presente procedura sono stati tutti richiesti anteriormente all'1/07/2014, la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara con le tradizionali modalità previste dalla normativa vigente.
- 5.2** Ai sensi dell'art. 48 comma 1 del Codice, la stazione appaltante, esaurita la fase di accertamento della tempestività delle offerte pervenute, e di verifica della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa presentata nonché della regolarità formale e della consistenza della documentazione tecnica, procederà a richiedere, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, scelti mediante sorteggio pubblico, di comprovare **entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima**, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando, dal presente disciplinare o dai restanti documenti di gara per la partecipazione al Lotto di riferimento, presentando a tal fine la documentazione di seguito elencata:
- 1) laddove tale requisito sia richiesto per la partecipazione all'aggiudicazione del Lotto di riferimento, la dichiarazione di regolare esecuzione relativa ai servizi analoghi svolti nel triennio precedente **in favore di soggetti privati**, mediante consegna di copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse o, in alternativa, mediante produzione di espressa dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai medesimi soggetti privati beneficiari del servizio, dalla quale emergano espressamente, oltre all'appaltatore (ragione sociale), il contenuto prestazionale di massima del servizio reso, la durata del relativo contratto (data di inizio e data di fine) e l'importo dallo stesso recato al netto dell'Iva;
 - 2) laddove tale requisito sia richiesto per la partecipazione all'aggiudicazione del Lotto di riferimento, copia semplice della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 9001:2000 in corso di validità ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, corredata da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente medesimo, che attesta la conformità della copia all'originale;
 - 3) laddove tale requisito sia richiesto per la partecipazione all'aggiudicazione del Lotto di riferimento, copia semplice della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee in corso di validità ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, corredata da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente medesimo, che attesta la conformità della copia all'originale;

- 4) laddove tale requisito sia richiesto per la partecipazione all'aggiudicazione del Lotto di riferimento, copia semplice del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal concorrente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, corredata da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente medesimo, che attesta la conformità della copia all'originale e certifica altresì che tale Modello è effettivamente ed efficacemente attuato all'interno dell'impresa.
- 5.3** Gli ulteriori documenti a comprova del possesso da parte del concorrente dei restanti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione al Lotto di riferimento saranno acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante in conformità a quanto previsto dall'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000.
- 5.4** Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, **entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara** (*i.e.* dall'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva), la richiesta della stazione appaltante di cui al precedente paragrafo 5.2 è trasmessa anche all'aggiudicatario e al soggetto che segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati di cui al precedente paragrafo 5.2, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si procederà analogamente a quanto previsto nel medesimo paragrafo 5.2 nonché, laddove sia il primo che il secondo classificato siano inadempienti ed esclusi dalla procedura, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Contestualmente, la stazione appaltante procederà altresì alla verifica dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dal Codice Antimafia come già specificato al precedente paragrafo 4.6.
- 5.5** La produzione della documentazione di cui ai punti precedenti alla stazione appaltante da parte del primo e del secondo concorrente nella graduatoria di aggiudicazione dovrà avvenire **entro il termine di 10 giorni** decorrente dalla ricezione della richiesta.
- 5.6** Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 come interpretato dalla Determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'ANAC nel caso in cui il secondo classificato in graduatoria sia una micro, piccola o media impresa, lo stesso è esentato dalla produzione della documentazione probatoria di cui al paragrafo che precede.
- 5.7** Ai fini del computo dei termini di cui ai precedenti paragrafi, si rinvia a quanto disposto dalla Determinazione dell'ANAC n. 1 del 15/01/2014.
- 5.8** Sia nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 5.2 che 5.4 e 5.5, qualora i documenti a comprova non siano forniti entro il termine assegnato ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà secondo quanto disposto dal medesimo art. 48 del Codice, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria e dalla Determinazione dell'ANAC n. 1/2014, nei limiti in cui gli orientamenti ivi espressi siano compatibili con il nuovo assetto normativo di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46

comma 1-ter del Codice novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014.

6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 6.1** La documentazione di gara, comprendente il bando di gara, il presente disciplinare ed i relativi allegati, è disponibile sul sito Internet (profilo del committente) dell'Istituto - <http://www.izsvenezie.it> - nella sezione Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture di beni e servizi>Procedure in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.
- 6.2** Considerata la peculiare natura e la complessità operativa dei servizi oggetto di affidamento nonché l'atipica struttura geograficamente diffusa dell'Istituto, e valutata la particolare complessità operativa ed organizzativa dei servizi medesimi, è data **facoltà** a ciascun operatore economico che intenda presentare offerta di effettuare, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un sopralluogo presso tutte le sedi della stazione appaltante, sulle aree e sugli immobili interessati dai servizi oggetto di affidamento. Vista la natura meramente facoltativa del sopralluogo, la sua mancata effettuazione sarà considerata irregolarità **non essenziale** ai sensi del successivo art. 21, fermo che l'omessa effettuazione del sopralluogo non potrà in alcun caso essere adottata dall'operatore economico, né nel corso di gara né successivamente in fase di esecuzione del contratto, quale giustificazione per l'impossibilità di eseguire il servizio alle condizioni tecniche ed economiche offerte. Resta inteso altresì che grava interamente in capo all'operatore economico che decida di non avvalersi della facoltà di sopralluogo il rischio di presentare un'offerta non perfettamente adeguata alle esigenze della stazione appaltante, con conseguenti possibili riflessi penalizzanti sul punteggio attribuito dalla Commissione in sede di valutazione tecnico-qualitativa (cfr. sul punto T.A.R. Lombardia Brescia, sent. n. 877 del 22/10/2013).
- 6.3** Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno concordarne la data e l'ora esatta con la stazione appaltante, previa trasmissione, all'indirizzo izsvenezie@legalmail.it di apposita richiesta di sopralluogo, la quale dovrà riportare come oggetto il riferimento alla presente procedura di gara e indicare, nel contenuto: il lotto ed il servizio di interesse, il nome e cognome nonché i dati anagrafici della persona incaricata di effettuare il sopralluogo in nome e per conto della concorrente. Nella propria richiesta di sopralluogo ciascuna concorrente dovrà altresì chiaramente ed espressamente indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in alternativa, il numero di fax tramite cui l'Istituto potrà comunicare la convocazione (data e ora) per i vari sopralluoghi.
- 6.4** I sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni dal lunedì al venerdì anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; le date e gli orari esatti dei sopralluoghi saranno comunicati a ciascun concorrente con almeno 24 ore di anticipo.
- 6.5** Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente ovvero da soggetto diverso, purché dipendente o collaboratore ad altro titolo dell'operatore economico concorrente.

- 6.6** In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
- 6.7** In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere effettuato a cura del consorzio oppure, in alternativa, dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

7. Chiarimenti

- 7.1** E' possibile ottenere **chiarimenti** in merito alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'attenzione del RUP, all'indirizzo di PEC izsvenezie@legalmail.it o, in alternativa, mediante trasmissione al numero di fax 049 8084339; le richieste di chiarimenti dovranno recare espressamente nell'oggetto il riferimento alla presente procedura di gara e dovranno pervenire **almeno 10 giorni** (solari consecutivi) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 7.2** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla stazione appaltante, con le modalità specificate nel successivo paragrafo 7.3, almeno **6 giorni solari consecutivi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 7.3** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nonché eventuali informazioni complementari saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente all'indirizzo Internet <http://www.izsvenezie.it> nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture beni e servizi>Procedure di gara, nella sezione "*Chiarimenti e informazioni sostanziali*" all'interno dell'area dedicata alla specifica procedura di gara. L'Istituto non trasmetterà apposita comunicazione individuale a ciascuna delle concorrenti, né direttamente alla concorrente che avrà formulato la richiesta di chiarimenti, e sarà pertanto onere esclusivo gravante in capo alle concorrenti monitorare il sito Internet della stazione appaltante.

8. Modalità di presentazione della documentazione

- 8.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione in originale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia

del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; salvo ove diversamente previsto dal disciplinare nel prosieguo, la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, l'omessa allegazione della copia del documento di identità ovvero l'allegazione di un documento di identità irregolare, scaduto o illeggibile, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21;

- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; la mancata allegazione della copia conforme della procura costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

8.2 La documentazione da produrre potrà essere prodotta in copia semplice, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autenticata o copia conforme ai sensi, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, commi 4 e 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

8.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

8.5 Le dichiarazioni di seguito elencate potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante e disponibili all'indirizzo internet <http://www.izsvenezie.it> nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture beni e servizi>Procedure di gara all'interno dell'area dedicata alla specifica procedura di gara:

- Domanda di partecipazione con indicazione dei Lotti alla cui aggiudicazione si partecipa
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di carattere speciale richiesti per la partecipazione (distinto per lotto)
- Dichiarazione sostitutiva di remuneratività dell'offerta presentata, di accettazione espressa delle particolari condizioni di esecuzione del contratto, di presa visione e accettazione del Codice di Comportamento e di accettazione di tutte le condizioni previste dai documenti di gara
- Dichiarazione sostitutiva contenente l'elezione del domicilio ex art. 79 comma 5 del Codice, l'autorizzazione al rilascio di copia dell'offerta nel caso di accesso agli atti ovvero la dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, l'indicazione dei dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero addetti/dipendenti,

- dichiarazione di subappalto e l'informativa per il trattamento dei dati personali
- Modello per la redazione del progetto tecnico (distinto per lotto)
 - Modello per la formulazione dell'offerta economica (distinto per lotto).

Tutti i modelli sono altresì allegati al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

- 8.6** Per quanto riguarda l'autentica delle firme si applica la normativa del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).
- 8.7** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice interpretato in combinato disposto con la novella normativa che ha introdotto agli artt. 38 e 46 del Codice i commi, rispettivamente, 2-bis e 1-ter.
- 8.8** ► Il mancato o tardivo adempimento alla richiesta di regolarizzazione della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, costituirà **causa di immediata esclusione**, come meglio specificato al successivo art. 21.

9. Comunicazioni

- 9.1** Salvo quanto disposto nell'art. 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 9.2** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 9.3** In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. Subappalto

- 10.1** Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice, preferibilmente utilizzando il modulo all'uopo predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare (Allegato G su cui si veda *infra* all'art. 16 paragrafo 16.1.8); in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

- 10.2** Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.
- 10.3** La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

11. Ulteriori disposizioni

- 11.1** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo Lotto, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 11.2** E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara o del singolo Lotto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 11.3** L'offerta vincherà il concorrente per 240 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 11.4** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario come meglio specificato all'articolo dedicato del Capitolato d'Oneri.
- 11.5** Fermo il necessario decorso del termine di cui all'art. 2 comma 10 del Codice ai fini della stipula contrattuale, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace in seguito all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti, da effettuarsi secondo le modalità già in precedenza indicate all'art. 5.
- 11.6** Ai sensi dell'art. 66 comma 7 del Codice, secondo la versione in vigore sino al 31/12/2015, letto in combinato disposto con l'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, le spese relative alla pubblicazione del bando della presente procedura di gara sui quotidiani a diffusione locale e nazionale – presuntivamente pari a **€ 1.195,50 IVA** esclusa corrispondenti a € 1.458,51 IVA al 22% inclusa – saranno a carico dell'aggiudicatario di ciascun Lotto, ripartite proporzionalmente al peso economico del contratto aggiudicato rispetto al valore complessivo della procedura, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di RTI/ATI e consorzi, al rimborso dovrà provvedere per intero la mandataria/il consorzio, la/il quale successivamente provvederà al recupero di quanto dovuto dalle mandanti/consorziati.
- 11.7** La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

12. Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/2006

12.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara per il lotto per cui si presenta offerta (ovverosia pari a € 16.882,28 per il Lotto 1, € 1.297,22 per il Lotto 2, € 2.441,43 per il Lotto 3); nel caso in cui il concorrente presenti offerta per più lotti, dovrà costituire autonoma distinta cauzione per ciascun lotto. Tale cauzione potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria dell'Ente, Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi 22-26, Padova (PD), IBAN T34J062251218606700007583T;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

12.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. La mancata presentazione di tale dichiarazione ovvero la presentazione di una dichiarazione irregolare o incompleta costituisce irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21.

12.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento; nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice;
- 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- 4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

12.4 ► Ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria costituisce irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data. Nel caso di mancata costituzione della cauzione provvisoria entro la data di presentazione dell'offerta ovvero nel caso in cui la stessa, seppur costituita, non decorra da tale data, la concorrente sarà **esclusa immediatamente** dall'aggiudicazione del lotto di riferimento (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

12.5 La mancata costituzione della cauzione provvisoria ovvero la costituzione o la comprova dell'avvenuta contestazione della stessa con modalità, forme, contenuto, validità o importo differenti rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare e della normativa vigente.

12.6 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

12.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

12.8 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

12.9 Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.10 Per il caso di partecipazione a più lotti si rinvia altresì a quanto specificato *infra* nel successivo art. 18.

13. Pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale per l'Anti Corruzione

13.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ex AVCP, odierna ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'allora AVCP del 5/03/2014.

13.2 Il contributo ammonta ad **€ 70,00** per il Lotto 1, mentre nessun contributo dovrà essere corrisposto per la partecipazione ai Lotti 2 e 3.

13.3 ► Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, l'omesso pagamento del contributo comporterà l'inammissibilità dell'offerta e **l'esclusione immediata** del concorrente dall'aggiudicazione del lotto di riferimento. Il pagamento effettuato con modalità difformi da quelle previste dal presente disciplinare o dalla stessa ANAC, purché adeguatamente comprovato dal concorrente ed effettuato entro il termine decadenziale della partecipazione alla gara, costituirà irregolarità **non essenziale** ai sensi del successivo art. 21. La mancata allegazione all'offerta del documento comprovante il versamento, disposto dal concorrente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21(*cf. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

14. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, qualità e gestione ambientale

14.1 ► I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di **immediata esclusione** dalla procedura (*cf. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*):

per la partecipazione al Lotto 1:

- 1)** per il servizio di pulizia e disinfezione, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla **fascia di classificazione F**, di cui all'art. 3 del citato decreto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare

l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

- 2) per il servizio di pulizia e disinfezione, esecuzione negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando della presente procedura di gara di servizi analoghi a quello principale del lotto (ovverosia il servizio di pulizia e disinfezione) in favore di enti pubblici o di soggetti privati, per l'importo complessivo minimo nel triennio di € 2.065.828,00, al netto d'IVA;
- 3) per il servizio di pulizia e disinfezione, certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- 4) per il servizio di pulizia e disinfezione, certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- 5) per il servizio di pulizia e disinfezione, avere adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito semplicemente "*Modello 231*");
- 6) avere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, di tutte le attrezzature e le strumentazioni prescritte al fine dell'esecuzione di ciascuno dei servizi oggetto di affidamento dal Capitolato Tecnico allegato al presente disciplinare a cui si fa espresso ed integrale rinvio;

per la partecipazione al Lotto 2:

- 1) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla **fascia di classificazione A**; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- 2) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

per la partecipazione al Lotto 3:

- 1) iscrizione per le categorie 1 e 2 nelle seguenti sezioni previste dall'elenco del Ministero della Salute degli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp) con concessione del relativo approval number: sezione IV - impianti di trasformazione; resta fermo che laddove l'operatore economico partecipante intenda subappaltare ad altro operatore economico l'espletamento di quota parte del servizio, il subappaltatore dovrà essere in possesso dell'iscrizione di cui sopra, all'interno della sezione relativa alla quota parte di attività svolta, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) per il servizio di trasporto, iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con Legge n. 298/1974;
- 3) per il servizio di trasporto, avere il possesso, o la disponibilità per tutta la durata del contratto, di almeno un automezzo, ovvero del relativo contenitore

amovibile, segnalato al Servizio Veterinario dell'ASL/ULSS competente sul territorio in cui la ditta è registrata e/o riconosciuta e debitamente autorizzato nonché contrassegnato dalle targhe prescritte dalla normativa nazionale e regionale vigente.

► A pena di **immediata esclusione** dalla gara, il possesso dei requisiti sopra elencati deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

14.2 Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione all'aggiudicazione del lotto di riferimento avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

14.3 ► Non è consentito, **a pena di immediata esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

14.4 Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, richiesto al precedente paragrafo 14.1 per i Lotti 1 e 2, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o di consorzi dovrà essere posseduto in conformità a quanto descritto nel prosieguo:

14.4.1 nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione all'albo o registro;
- b) la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta per il lotto di riferimento;
- c) l'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia E per la partecipazione al Lotto 1 e alla fascia A per la partecipazione al Lotto 2;

14.4.2 nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori.

- 14.5** Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 14.1 prescritto per il Lotto 1, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
- 14.6** Il requisito relativo alla certificazione di qualità ISO EN 9001:2008 prescritto per il Lotto 2, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.
- 14.7** I requisiti relativi alla certificazione di qualità ISO EN 9001:2008, ISO 14001:2004 e al Modello 231 prescritti al precedente paragrafo 14.1 per il Lotto 1, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio di pulizia e disinfezione. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), le certificazioni dovranno essere possedute direttamente dal consorzio o, in alternativa, dai singoli consorziati esecutori del servizio di pulizia e disinfezione.
- 14.8** Il requisito relativo alla disponibilità delle attrezzature e delle strumentazioni richieste per l'esecuzione del servizio dal Capitolato Tecnico, prescritto dal precedente paragrafo 14.1 per i Lotti 1 e 3 (automezzo o contenitore amovibile) deve essere soddisfatto dalla somma dei requisiti posseduti dagli aderenti all'associazione, al raggruppamento, al contratto di rete o al GEIE.
- 14.9** Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la quota parte della prestazione che intende eseguire.
- 14.10** Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 14.4.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 14.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
- 14.11** Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 14.4.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 14.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento, fermo che il requisito posseduto dal consorzio si sommerà ai requisiti posseduti dalle singole consorziate come previsto dal medesimo art. 277 del Regolamento.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 15.1** ► Il plico generale contenente l'offerta e la documentazione a corredo, **a pena di immediata esclusione** (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*) deve essere debitamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o corriere privato, **entro le ore 12:00 del giorno 27/05/2015** all'indirizzo U.O. Protocollo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università, 10, 35020 Legnaro (PD). Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste,

attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

- 15.2** E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, direttamente all'U.O. Protocollo dell'Istituto nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.3** ► Il mancato recapito del plico entro il termine previsto per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 15.1 comporterà **l'immediata esclusione dalla procedura** (cfr. bozza di determinazione ANAC del 3/11/2014).
- 15.4** Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente, ovverosia denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura **"GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE"**; nel caso di omessa indicazione di uno o più degli elementi richiesti ai fini dell'identificazione del concorrente, tali mancanze si intenderanno irregolarità **non essenziali** ai sensi del successivo art. 21;
- la mancata indicazione sul plico della procedura di gara cui l'offerta fa riferimento ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente procedura di gara, comporterà l'inammissibilità dell'offerta e **l'immediata esclusione** dell'operatore economico dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).
- 15.5** Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. La mancata indicazione di uno o più dei concorrenti aderenti al raggruppamento/aggregazione costituirà irregolarità **non essenziale** ai sensi del successivo art. 21.
- 15.6** Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate in modo ermetico, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta, quale, a titolo esemplificativo, le diciture, rispettivamente:
- 1) Busta "A - Documentazione amministrativa";
 - 2) Busta "B - Offerta tecnica";
 - 3) Busta "C - Offerta economica".
- 15.7** ► La mancata sigillatura di una delle buste interne costituirà **causa di immediata esclusione** dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).
- 15.8** La mancanza o incompletezza, sulle buste interne, dell'intestazione del mittente e dell'indicazione dell'oggetto dell'appalto costituiranno irregolarità **non essenziali** ai sensi del successivo art. 21.
- 15.9** ► Nel caso di mancata apposizione su una delle tre buste interne della dicitura che ne identifica il contenuto (a titolo esemplificativo, Busta "A - Documentazione amministrativa", Busta "B - Offerta tecnica", Busta "C - Offerta economica"), tale irregolarità sarà ritenuta **non essenziale** ai sensi del successivo art. 21, laddove, ad

esempio, la busta economica sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle; in ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste interne comporterà **l'esclusione immediata dalla procedura** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

15.10 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di immediata esclusione** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

15.11 ► Verranno **escluse immediatamente** dalla procedura le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

16.1 Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1.1 **domanda di partecipazione**, da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modulo all'uopo predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare (**Allegato C**) sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale si indicano espressamente i lotti alla cui aggiudicazione si intende partecipare; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

L'omessa allegazione della copia del documento d'identità del sottoscrittore e l'allegazione di un documento d'identità irregolare, incompleto, scaduto o illeggibile, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21.

Del pari, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 la mancata allegazione della copia conforme della procura.

► La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ovvero l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico (ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21, in quanto pur attenendo propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta si ritiene sanabile (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell'art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice, risulta sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista dal bando (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Si precisa che:

1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; la mancata sottoscrizione da parte di uno o più dei menzionati soggetti costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 (*in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*);

2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

► Le fattispecie di cui alle lett. a), b) e c), la mancata sottoscrizione da parte del soggetto/soggetti ivi indicati costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 (*in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*);

16.1.2 **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere preferibilmente utilizzando il modulo all'uopo predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare (**Allegato D**), oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e nell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001** ovvero sia:

a) a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 comma 1 lett. a) del Codice);

(oppure, in caso di concorrente non ancora ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale)

a.2) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici, con indicazione espressa del Tribunale che ha emanato l'atto autorizzativo e degli estremi identificativi dell'autorizzazione medesima (numero e data) e che, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

(oppure, in caso di concorrente già ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale)

a.3) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con espressa indicazione del Tribunale che ha emanato il decreto di ammissione alla procedura di concordato e degli estremi identificativi del decreto medesimo (numero e data) e che, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

sia per l'ipotesi di cui alla lett. a.2) che a.3), l'indicazione del Tribunale e degli estremi identificativi del provvedimento di ammissione/autorizzazione costituiscono **dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante** ai sensi del successivo art. 21 e pertanto eventuali irregolarità relative alle stesse saranno trattate come meglio specificato al medesimo art. 21;

nel caso di dichiarazione di cui alle lett. a.2) e a.3), il concorrente dovrà altresì allegare alla documentazione amministrativa i documenti che seguono:

1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'operatore economico indicato quale ausiliaria:
 - 3.1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del lotto di riferimento;
 - 3.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,

ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3.3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

- 4.** originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

l'omessa allegazione di uno o più dei documenti di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4., ovvero l'allegazione di documenti irregolari o incompleti, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21;

- b)** che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (art. 38 comma 1 lett. b), del Codice);

- c)** **c.1)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, laddove il concorrente presenti condanne)

c.2) espressa indicazione di tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

► si precisa che laddove l'omessa indicazione delle sentenze avvenga con modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa e le stesse invece sussistano, avendo tale fattispecie gli estremi del falso in gara, la dichiarazione non è sanabile e comporta **l'immediata esclusione** della concorrente dalla gara nonché la segnalazione del caso all'ex AVCP odierna ANAC; nel caso in cui il concorrente ometta integralmente di produrre la dichiarazione relativa alla presenza o meno di sentenze penali di condanna ovvero dichiarare di averne riportate senza indicarle espressamente, tale irregolarità costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015);

- d)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o, in alternativa, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

- e)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ex AVCP odierna ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

- f)** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in qualità di stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

- g)** di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

- h)** che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ex AVCP odierna ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

- i)** di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

- j)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

- k)** che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);

- l) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

- m) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ex AVCP odierna ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

- n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

- o) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

o.1) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

o.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

o.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- p) che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio di esclusione dalla partecipazione dalle procedure di gara della presente stazione appaltante per mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d'Integrità dell'Istituto, approvato con DDG n. 7 del 24/01/2014 quale documento allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e allegato al presente disciplinare di gara (**Allegato N**).

Si precisa che costituiscono irregolarità **essenziali** ai sensi del successivo art. 21 (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*):

- l'omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 16.1.2 ovvero la mancata sottoscrizione della stessa;
- l'insussistenza della dichiarazione del concorrente in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice;
- pur essendo sussistente una dichiarazione, la stessa non sia stata resa da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
- sussistenza di una dichiarazione resa dal concorrente dalla quale non si evinca il possesso o meno del requisito.

Si precisa che:

- 1.** le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.1.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; la mancata attestazione da parte di uno o più dei partecipanti al raggruppamento, alla rete, al GEIE o al consorzio, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21;
- 2.** le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.1.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; la mancata allegazione da parte di uno o più consorziati costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21;
- 3. 3.1** le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del Codice (ovverosia: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
- 3.2** nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, tale dichiarazione deve essere resa anche con riferimento a entrambi i soci;
- 3.3** in ossequio agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, tale dichiarazione deve essere resa, altresì, con riferimento agli institori e ai procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- 4. 4.1** l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice deve essere resa anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovverosia, per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
- 4.2** in ossequio agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, tale dichiarazione deve essere resa anche con riferimento agli institori e ai procuratori speciali

muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi cessati dalla carica nell'anno antecedente;

4.3 nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa anche con riferimento a entrambi i soci cessati dalla carica nell'anno antecedente;

4.4 in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione del legale rappresentante è resa con riferimento anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che, l'obbligo di attestazione di cui ai precedenti punti 3 (3.1,3.2 e 3.3) e 4 (4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) può essere assolto sia mediante dichiarazione resa direttamente, individualmente e personalmente dai singoli soggetti interessati, in conformità e ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia, in alternativa, mediante dichiarazione cumulativa unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente, suggerendo a tal fine l'utilizzo del modulo all'uopo predisposto dalla stazione appaltante di cui al già citato **Allegato D**.

Sul punto si precisa inoltre che, in ossequio alla recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. Cons. di Stato Ad. Plen. n. 16/2014):

a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di condizioni preclusive previste dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti prescritti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;

b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, potendo questi ultimi essere agevolmente identificati dalla stazione appaltante mediante accesso a banche dati ufficiali e registri pubblici;

c) pertanto, una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lett. a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

16.1.3 **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi preferibilmente mediante utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante e distinti per Lotto (**Allegati E1, E2 e E3**) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta la sussistenza di tutti i **requisiti speciali** richiesti, ai sensi degli artt. 41, 42 e 43 del Codice, ai fini della partecipazione allo specifico lotto per cui presenta offerta, ovvero sia:

per il Lotto 1 (Allegato E1):

1. attestazione di iscrizione della concorrente all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25

gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), **con espressa indicazione della classificazione**;

2. attestazione di aver eseguito, negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando della presente procedura di gara, servizi analoghi a quello principale del lotto (ovverosia al servizio di pulizia e disinfezione) con espressa indicazione, per ciascun contratto, dell'oggetto dello stesso, del soggetto in favore del quale è stato eseguito il servizio, della natura (pubblica o privata) dello stesso, del periodo di validità del relativo contratto, dell'importo dello stesso al netto d'IVA e del nominativo e dei riferimenti (indirizzo PEC), nel caso di soggetto pubblico, del Responsabile Unico del Procedimento della relativa procedura di gara;

3. attestazione del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, ovvero prove relative all'impiego di misure equivalenti;

4. attestazione del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità, ovvero prove relative all'impiego di misure equivalenti;

5. attestazione di aver adottato ed efficacemente attuato nell'impresa un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;

6. attestazione di avere nella propria disponibilità tutte le attrezzature, le strumentazioni, macchinari e mezzi prescritti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, come specificati nel Capitolato Tecnico, a cui si fa espresso ed integrale rinvio;

per la partecipazione al Lotto 2 (Allegato E2)

1. attestazione di iscrizione della concorrente all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), **con espressa indicazione della classificazione**;

2. attestazione del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, ovvero prove relative all'impiego di misure equivalenti;

per la partecipazione al Lotto 3 (Allegato E3)

1. attestazione di iscrizione per le categorie 1 e 2 nella sezione IV - impianti di trasformazione prevista dall'elenco del Ministero della Salute degli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp) con concessione del relativo approval number;

2. attestazione di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con Legge n. 298/1974;

3. attestazione relativa al possesso, o alla disponibilità, per tutta la durata del contratto, di almeno un automezzo, ovvero del relativo contenitore amovibile, segnalato al Servizio Veterinario dell'ASL/ULSS competente sul territorio in cui la ditta è registrata e/o riconosciuta e debitamente autorizzato nonché contrassegnato dalle targhe prescritte dalla normativa nazionale e regionale vigente;

16.1.4 nel solo caso dell'**avvalimento**, il concorrente dovrà allegare alla propria domanda di partecipazione:

1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (ragione sociale, Part. IVA e sede legale);

2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

2.1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara (*i.e.* i requisiti di cui all'art. 38 del Codice, l'insussistenza della causa di esclusione prevista dall'art. 9 comma 1 punto 6. del Patto d'Integrità della stazione appaltante e di quella di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione) nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento;

2.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2.3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

► Si precisa che l'irregolarità consistente nell'omessa produzione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento di cui al precedente punto 1. o nell'omessa stipula del contratto di avvalimento di cui al punto 3. entro la data di presentazione dell'offerta, afferendo al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, non può essere soggetta a regolarizzazione postuma e comporterà **l'immediata esclusione** dall'aggiudicazione del lotto di riferimento (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*). Di contro, l'omessa allegazione del contratto di avvalimento all'offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell'offerta, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 come meglio specificato al paragrafo che segue (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

La mancata allegazione di uno o più dei restanti documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento di cui ai precedenti punti 2. e 3., ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 (*Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

16.1.5 **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta preferibilmente mediante utilizzo del modulo all'uopo predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato F**) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.1 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

1.2 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto tra cui quella prescritta nell'art. 2 del presente disciplinare di gara e negli articoli dedicati del Capitolato d'Oneri e Tecnico (*i.e.* clausola sociale) e accetta espressamente il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara ed adottato dall'Istituto in applicazione dell'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla ANAC;

3. dichiara di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (cd. "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. come specificati nel Codice di Comportamento della stazione appaltante - documenti entrambi liberamente visionabili all'indirizzo:

<http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml> - ,

di aver letto e compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

4. accetta espressamente, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare;

l'omessa produzione di tale dichiarazione sostitutiva, la mancata sottoscrizione della stessa, la mancata allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero ogni ulteriore irregolarità o incompletezza della dichiarazione o del suo contenuto costituiscono irregolarità **essenziali** ai sensi del successivo art. 21, salvo il caso in cui l'irregolarità o incompletezza attenga ai punti 1, 1.1 e 1.2, da ritenersi invece irregolarità **non essenziali** ai sensi del medesimo successivo art. 21;

a tale dichiarazione dovrà essere allegata copia dello schema del Patto d'Integrità di cui all'Allegato N, debitamente compilato e sottoscritto in originale, in ottemperanza a quanto disposto dal medesimo Patto d'Integrità all'art. 2;

in deroga a quanto originariamente disposto dall'art. 3 del medesimo Patto d'Integrità, al fine di adeguare lo stesso alla normativa sopravvenuta in materia di soccorso istruttorio, la mancata presentazione di copia compilata e sottoscritta in originale del Patto d'Integrità non comporterà l'immediata esclusione dalla procedura di gara ma costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 del disciplinare nel caso di omessa produzione della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (cfr. punto 2) e **elemento esigibile dalla stazione appaltante** ai sensi del medesimo art. 21 nel diverso caso in cui sia stata prodotta da parte della concorrente la dichiarazione di accettazione del Patto d'Integrità;

16.1.6 documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

16.1.7 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ex AVCP odierna ANAC di cui all'art. 13 del presente disciplinare di gara;

16.1.8 **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modello all'uopo predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato G**) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio eletto e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5-*quinqies* del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS, INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, il numero degli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio e il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa;

- c. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, fermo che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e che tale istanza deve essere adeguatamente motivata;

- d. dichiara, eventualmente, di volersi avvalere del subappalto per l’esecuzione di parte del servizio oggetto del lotto alla cui aggiudicazione partecipa, con espressa indicazione delle prestazioni che intende affidare in subappalto;
- e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

L’omissione integrale della presente dichiarazione sostitutiva ovvero l’allegazione di una dichiarazione irregolare o incompleta perché carente del domicilio eletto, attenendo tali irregolarità ad un **elemento esigibile dalla stazione appaltante** ai sensi del successivo art. 21 (*Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015*), saranno trattate come meglio descritto nel medesimo art. 21.

Del pari, nel caso l’incompletezza o l’irregolarità riguardi l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di PEC (*Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015*) ovvero le ulteriori informazioni richieste alle successive lett. b), c) d) ed e), attenendo tali irregolarità a **dichiarazioni ed elementi esigibili da parte della stazione appaltante** nei termini di cui al successivo art. 21, saranno trattate dalla stazione appaltante come meglio descritto al medesimo art. 21.

La mancata dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, almeno mediante spunta del relativo campo, comporterà esclusivamente l’impossibilità per il concorrente, nel caso di aggiudicazione, di avvalersi del subappalto per l’esecuzione del contratto.

(INDICAZIONI PER I SOLI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI)

- 16.1.9** **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- 16.1.10 nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
- 16.1.11 nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
- 16.1.12 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:** dichiarazione resa da ciascun partecipante attestante
- a.** l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c.** le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice;
- 16.1.13 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- a.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b.** dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - c.** dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 16.1.14 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- a.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a

norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

16.1.15 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a.** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c.** le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La mancanza di uno dei documenti elencati ai precedenti paragrafi da 16.1.9 a 16.1.15 ovvero la produzione di documenti irregolari o incompleti o la mancata indicazione delle quote di esecuzione del servizio costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

17. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa

- 17.1 ►** La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, **a pena di immediata esclusione**, una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti, che dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche

minime inderogabili previsti nel Capitolato Tecnico e nei Piani Dettagliati di Intervento (Allegato A1, A2, A3, A4, A5 e A6). La relazione tecnica dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa nel rispetto delle già menzionate caratteristiche tecniche minime e dovrà essere redatta, in fogli formato A4, con carattere "Times New Roman" dimensione carattere 12, in un numero massimo di **50 facciate** per il Lotto 1, **20 facciate** per il Lotto 2 e **25 facciate** per il Lotto 3, seguendo preferibilmente il modello di indice all'uopo predisposto dalla stazione appaltante per ciascun Lotto (**Allegati H1, H2 e H3**), e, in ogni caso, facendo espresso riferimento ai criteri e sub-criteri di cui all'Allegato M al presente disciplinare, dando particolare specifica ed esaustiva illustrazione degli elementi che saranno oggetto della valutazione tecnico-qualitativa. Dal limite massimo di facciate sono esclusi i *curricula* del personale, schede tecniche e di sicurezza di materiale, attrezzature e macchinari e eventuali dépliant. L'omissione *in toto* del documento richiesto comporterà **l'esclusione immediata** dall'aggiudicazione del lotto di riferimento poiché la sua eventuale regolarizzazione postuma comporterebbe un'inevitabile violazione del principio di inalterabilità dell'offerta e l'ulteriore rischio di violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

17.2 Nel caso un concorrente intenda partecipare all'aggiudicazione di più di un lotto, dovrà presentare relazioni separate contenute in buste distinte, debitamente sigillate, recanti all'esterno l'espressa indicazione del lotto di riferimento.

17.3 ► Il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime inderogabili comporterà **l'esclusione immediata dall'aggiudicazione** del lotto di riferimento.

17.4 L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, in tale ultimo caso, alla stessa dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura; la mancata allegazione della copia conforme della procura costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21. Del pari, la mancata sottoscrizione dell'offerta costituirà elemento **essenziale** ai sensi del successivo art. 21; infatti, nonostante la sottoscrizione dell'offerta abbia la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno ad effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto e di assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa, la sua eventuale carenza, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta deve ritenersi sanabile, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando (*cf. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

17.5 Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente art. 16; la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di uno o alcuni dei soggetti partecipanti nei termini già sopra descritti al precedente art. 16, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 (*cf. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

18. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

18.1 ► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di **immediata esclusione**, l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello all'uopo predisposto dalla stazione appaltante per ciascun lotto e allegato al presente disciplinare (**Allegati I1, I2 e I3**). L'omissione *in toto* del documento comporterà l'esclusione immediata dall'aggiudicazione del lotto di

riferimento poiché la sua eventuale regolarizzazione postuma comporterebbe un'inevitabile violazione del principio di inalterabilità dell'offerta e l'ulteriore rischio di violazione della *par condicio* tra i concorrenti. L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

per ciascun lotto:

18.1.1 ► il ribasso globale percentuale indicato in cifre, da applicare all'importo posto a base di gara per l'intero lotto nonché agli importi unitari fissati quali base d'asta per ciascun servizio componente il lotto e per ciascuna unità di misura (a metro quadro per le pulizie ordinarie, a ora/intervento per le pulizie straordinarie, a intervento per la manutenzione del verde, all'ora per trasloco e facchinaggio esterno, a intervento per derattizzazione e disinfestazione, a kilogrammo per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale);

il ribasso è da intendersi offerto sugli importi al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale; sono ammesse al massimo due cifre dopo la virgola e nel caso di indicazione di cifre ulteriori si procederà ad arrotondare al decimale immediatamente superiore;

18.1.2 la stima dei costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto di cui all'art. 87, comma 4, del Codice e all'art. 26 del d. lgs. 81/2008, i quali sono da intendersi tuttavia già ricompresi nell'offerta formulata;

per il solo Lotto 1 e limitatamente al servizio di pulizie e disinfezione altresì:

18.1.3 la composizione del prezzo offerto con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti (ai sensi dell'art. 286, comma 3, primo periodo, del Regolamento).

L'obbligo di indicazione da parte di ciascun concorrente della composizione del prezzo di cui sopra è da intendersi limitato alla sola parte di prestazione a canone, vista l'indeterminatezza delle prestazioni straordinarie o a richiesta.

► La mancanza del dato richiesto al precedente punto 18.1.1 comporterà **l'immediata esclusione** dell'operatore economico dall'aggiudicazione del lotto di riferimento, sostanziandosi, di fatto, nella mancanza integrale dell'offerta economica che non può essere oggetto di integrazione postuma senza grave pregiudizio della *par condicio* dei concorrenti.

La mancanza o incompletezza delle informazioni e dei dati richiesti ai precedenti punti 18.1.2 e 18.1.3 costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21.

18.2 L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando, in tale ultimo caso, copia conforme della procura speciale; la mancata allegazione della procura speciale costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21. Del pari, la mancata sottoscrizione dell'offerta costituirà elemento **essenziale** ai sensi del successivo art. 21; infatti, pur avendo la sottoscrizione dell'offerta la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno ad effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto e di assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa, la sua eventuale carenza, non impattando sul

contenuto e sulla segretezza dell'offerta deve ritenersi sanabile, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

18.3 Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente art. 16; la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di uno o alcuni dei soggetti partecipanti nei termini già sopra descritti al precedente art. 16, costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21 (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

18.4 All'interno della busta "C - Offerta Economica", il concorrente potrà inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice; la busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "Gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi di facility management dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Giustificazioni ai sensi dell'art. 87 comma 2 del Codice". Tale documento è **facoltativo** e eventuali irregolarità o incompletezze dello stesso costituiranno irregolarità **non essenziali** ai sensi del successivo art. 21, fermo il diritto della stazione appaltante di richiedere giustificazioni nel caso di avvio della procedura di cui all'art. 87 del Codice.

18.5 ► Nel caso un concorrente intenda partecipare all'aggiudicazione di più di un lotto, dovrà presentare offerte economiche separate, contenute in buste distinte, debitamente sigillate, recanti all'esterno l'espressa indicazione del lotto di riferimento (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*). Nel caso di mancata apposizione del lotto di riferimento, tale irregolarità sarà ritenuta **non essenziale** ai sensi del successivo art. 21, laddove il contenuto della busta priva di dicitura (i.e. il lotto a cui fa riferimento) possa essere identificato per esclusione o, in alternativa, laddove si possa ovviare a tale mancata indicazione mediante invito al concorrente a contrassegnare le buste interne senza necessità di procedere a tal fine alla loro apertura; in ogni altro caso la mancata apposizione del lotto di riferimento sulle buste interne contenenti le offerte economiche comporterà **l'esclusione immediata** dalla procedura (in applicazione analogica della *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).

19. Partecipazione a più lotti

19.1 ► Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena **l'esclusione immediata** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

19.2 In caso di partecipazione a più lotti, il plico contenente l'offerta del concorrente deve essere unico, con una unica Busta "A" e tante Buste "B" e "C" quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

19.3 Nel caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante, distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare, come meglio specificato al precedente art. 12. In tal caso, dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario,

quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La mancata allegazione di una o più delle dichiarazioni di impegno del fideiussore costituirà irregolarità **essenziale** ai sensi del successivo art. 21.

19.4 Con riferimento ai requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere tutti tali requisiti nella misura prevista dal disciplinare; nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti, all'atto della comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del Codice, non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a uno dei predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti.

20. Procedura di aggiudicazione

20.1 Criterio di aggiudicazione

20.1.1 L'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell'art. 83 del Codice e dell'art. 286 del Regolamento da una commissione giudicatrice (di seguito, "*Commissione*"), nominata dalla stazione appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 282 del Regolamento. La Commissione individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi (fattori ponderali) indicati, unitamente ai relativi criteri di preferenza, per ciascun lotto nel prospetto allegato al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato M**) e mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, ovvero mediante applicazione della seguente formula prevista dall'Allegato P del Regolamento:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria

ovverosia, espresso in termini matematicamente equivalenti:

$$P_i = C_{a1} \times P_a + C_{b1} \times P_b + \dots + C_{n1} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

- Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
 Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
 Pa = peso criterio di valutazione a;
 Pb = peso criterio di valutazione b;
 Pn = peso criterio di valutazione n.

20.1.2 La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno [V(a)i nella prima formula, Cni nel caso della seconda formula], necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata dalla Commissione secondo i criteri e i sub-criteri, i fattori ponderali e i criteri di preferenza indicati nel prospetto di cui al citato Allegato M e mediante applicazione delle formule indicate e dei metodi illustrati nei successivi paragrafi 20.4 e 20.5, nonché nel rispetto dei pesi massimi determinati, ai sensi dell'art. 286 comma 3 de Regolamento, nella tabella che segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	40
Offerta economica	60
TOTALE	100

20.1.3 La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e, inoltre, di non far luogo comunque all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto in affidamento, senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla procedura in corso.

20.2 Operazioni di gara

20.2.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede centrale della stazione appaltante, sita in Viale dell'Università 10, 35020 – Legnaro (PD), il giorno **01/06/2015 alle ore 10:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti; le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

20.2.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo del mezzo prescelto da questi ultimi ai sensi dell'art. 79 comma 5-quinquies del Codice e in conformità con quanto specificato al precedente art. 9 con un preavviso minimo di 7 giorni solari consecutivi rispetto alla data fissata per la convocazione.

20.2.3 Il RUP procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, al controllo della loro integrità e, una volta aperti, alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione

amministrativa prodotta, come meglio specificato nel successivo paragrafo 20.3.

- 20.2.4** Il RUP procederà, poi, ai sensi dell'art. 48 comma 1 parte prima del Codice, ad effettuare in seduta pubblica alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati.
- 20.2.5** La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi, per ciascun lotto, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della consistenza della stessa (ovverosia della presenza all'interno della busta dei documenti richiesti dal presente disciplinare) e della regolarità formale della documentazione presentata. Le buste contenenti le offerte economiche verranno mantenute chiuse e verranno semplicemente siglate sui lembi di chiusura dal RUP e dalla Commissione. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.
- 20.2.6** Successivamente, in seduta pubblica, il RUP comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 20.2.7** ► Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà all'**esclusione immediata** dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
- 20.2.8** All'esito della valutazione delle offerte economiche, si procederà, in seduta pubblica, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, al calcolo dei punteggi complessivi per ciascuna offerta e alla formazione, per ciascun lotto, della graduatoria provvisoria di gara secondo i metodi e con l'utilizzo delle formule meglio specificate nei successivi paragrafi 20.4 e 20.5.
- 20.2.9** Il RUP procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 20.2.10** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
- 20.2.11** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 20.2.12** All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redigerà, in seduta pubblica, la graduatoria definitiva e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria di ciascun lotto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
- 20.2.13** Per l'intera durata della procedura, tutta la documentazione componente l'offerta verrà posta in un armadio di sicurezza ed ivi conservata.

20.2.14 Alle sedute pubbliche di cui ai paragrafi precedenti potranno presenziare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti ovvero loro delegati muniti di regolare procura, redatta in carta semplice da depositare agli atti unitamente a copia fronte retro del documento di identità del delegante e del delegato in corso di validità. I soggetti che si saranno presentati privi di tale documentazione (*i.e.* nel caso di mancanza di copia della procura ovvero del documento di identità del delegante o del delegato o di produzione di documento scaduto, invalido o di una copia illeggibile) saranno ugualmente ammessi a presenziare alla seduta in qualità di meri uditori, ma le dichiarazioni da questi eventualmente rese non potranno essere messe agli atti.

20.2.15 Delle operazioni relative all'apertura dei plichi e di tutte le ulteriori sedute, pubbliche e riservate, nonché delle decisioni e determinazioni assunte aventi incidenza sul decorso della procedura di gara, sarà redatto apposito verbale. Tali verbali saranno trasmessi all'organo competente all'approvazione. L'aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva in seguito all'adozione del provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente e sarà oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. a) del Codice, oltre che pubblicata sul profilo del committente.

20.3 Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

20.3.1 Il RUP, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- 1) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione presentata ed in caso siano riscontrate mancanze, incompletezze o irregolarità procede come specificato al successivo art. 21;
- 2) ► a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad **escludere immediatamente** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- 3) ► a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad **escluderli immediatamente** dalla gara;
- 4) ► successivamente alle operazioni di verifica da svolgersi da parte della Commissione in seduta pubblica di cui al precedente paragrafo 20.2.5 parte prima (*i.e.* controllo della consistenza e della regolarità formale dell'offerta tecnica), a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, parte prima del Codice, un numero pari ad almeno il 10% dei concorrenti, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali e all'**immediata esclusione** dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti;

5) ► qualora la prova dei requisiti di cui al punto precedente non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il RUP procederà all'**esclusione immediata** del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'ex AVCP, odierna ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

20.3.2 I requisiti speciali richiesti per la partecipazione saranno verificati come già specificato al precedente art. 5 del presente disciplinare.

20.3.3 Nel caso siano riscontrate mancanze, irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata, la determinazione del numero dei concorrenti da sottoporre a verifica mediante sorteggio - in ossequio al citato art. 48 comma 1 parte prima del Codice come interpretato dall'ANAC nella propria determinazione n. 1 del 15/01/2014 - sarà effettuata solo successivamente allo scioglimento della riserva da parte della stazione appaltante circa la rilevanza delle irregolarità, mancanze e incompletezze e l'irrogazione delle eventuali sanzioni che ne conseguono, sulla base delle sole offerte effettivamente ammesse a concorrere al termine di tale fase (*i.e.* delle offerte ammesse alla successiva fase di valutazione sostanziale dell'offerta tecnica).

20.4 Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della busta B

20.4.1 La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa", procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri e dei sub-criteri di cui all'Allegato M.

20.4.2 La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri aventi **natura qualitativa** sarà effettuata:

A) nel caso di presenza di **almeno 3 offerte valide per ciascun lotto**, mediante i **confronti a coppie** eseguiti sulla base della scala semantica e della matrice triangolare di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 2];

B) nel caso di un numero di **offerte valide inferiore a 3 per ciascun lotto**, mediante l'attribuzione, secondo il metodo di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di un **coefficiente discrezionale** da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

20.4.3 Nel caso di meno di 3 offerte valide per ciascun Lotto (lett. B) di cui al precedente paragrafo 20.4.2), i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati con il metodo di seguito descritto:

1) ogni commissario procede, **per ciascun criterio**, all'attribuzione discrezionale, ad ogni offerta, di un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base della seguente tabella di valutazione da applicarsi facendo riferimento ai criteri motivazionali previsti dall'Allegato M:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
<i>Inadeguato</i>	0,0
<i>Adeguato</i>	0,3
<i>Buono</i>	0,7
<i>Ottimo</i>	1,0

2) la Commissione determina quindi, per ciascun criterio, la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti (*coefficiente provvisorio parziale del criterio*);

3) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi individuando così il *coefficiente definitivo parziale del criterio* (**riparametrazione intermedia per criterio**).

Successivamente, si procederà al calcolo del *punteggio definitivo parziale del singolo criterio* moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuito allo stesso. Successivamente si procederà come illustrato ai successivi paragrafi 20.4.7.

20.4.4 Nel caso di almeno 3 offerte valide per ciascun Lotto (lett. A) di cui al precedente paragrafo 20.4.2), i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:

1) effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui all'Allegato P del Regolamento e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nell'allegato G al Regolamento;

2) determinando, per ciascun parametro, la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito a ciascuna offerta mediante i confronti a coppie di cui al punto 1);

3) trasformando la somma dei gradi di preferenza attribuiti per ciascun parametro a ciascuna offerta in un coefficiente compreso tra 0 e 1 (*coefficiente definitivo parziale del criterio*), attribuendo coefficiente pari a 1 alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto (**riparametrazione intermedia per criterio**);

4) al calcolo del *punteggio definitivo parziale del singolo criterio* moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuito allo stesso.

Successivamente si procederà come illustrato al successivo paragrafo 20.4.7.

20.4.5 Per la valutazione delle offerte relative ai criteri **di natura quantitativa**, i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati con il metodo di seguito descritto:

1) si procederà al calcolo del coefficiente definitivo parziale per criterio con applicazione delle seguenti formule

- a) per i criteri per i quali la stazione appaltante accorda preferenza al maggior valore proposto attraverso la formula che segue (Lotto 1: criteri nn. 1.8 e 2.3; Lotto 2: criteri nn. 7 e 9):

$$C_i \text{ o } V(a)_i = R_a/R_{\max}$$

dove:

$C_i \text{ o } V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = valore dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente;

- b) per i criteri per i quali la stazione appaltante accorda preferenza al minor valore proposto attraverso la formula che segue (Lotto 1: criteri nn. 1.11 e 2.1; Lotto 2: criterio n. 3; Lotto 3: criterio n. 4):

$$C_i \text{ o } V(a)_i = R_{\min}/R_a$$

dove:

$C_i \text{ o } V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = valore dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{\min} = valore dell'offerta più conveniente;

2) successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuito allo stesso. Entrambe le formule non necessitano di riparametrazione, comportando l'assegnazione del coefficiente pari a 1 alla miglior offerta per ciascun parametro.

20.4.6 All'interno dell'Allegato M è data evidenza – mediante la dicitura “qualitativo” o “quantitativo” - della natura di ciascun criterio tecnico utilizzato. Si sottolinea che da tale classificazione discende l'applicazione delle formule di cui al precedente paragrafo 20.4.3, 20.4.4 e 20.4.5.

20.4.7 Al termine delle operazioni di calcolo illustrate ai precedenti paragrafi 20.4.3, 20.4.4 e 20.4.5, la Commissione procederà:

- 1) ad effettuare la somma di tutti i punteggi parziali riportati per ciascun criterio da ciascuna offerta, calcolando così il *punteggio qualitativo complessivo provvisorio dell'offerta del concorrente –iesimo*;
- 2) laddove necessario, alla **riparametrazione finale** in modo che all'offerta che ha riportato il punteggio qualitativo maggiore sia attribuito coefficiente pari a 1 e, per effetto delle già menzionate formule di cui al precedente paragrafo 20.1.1, il punteggio massimo tecnico-qualitativo di 40 punti, e proporzionando a tale somma massima i punteggi qualitativi complessivi provvisori riportati dalle restanti offerte, calcolando così per ciascuna offerta il *punteggio qualitativo complessivo definitivo*.

20.4.8 ► Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno **immediatamente esclusi** dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico-qualitativo provvisorio complessivo attribuito dalla Commissione, anteriormente alla riparametrazione finale di cui al paragrafo precedente, **sia inferiore a 25/40 punti**.

20.4.9 Successivamente alla verifica del superamento della soglia di sbarramento di cui al paragrafo che precede e alle eventuali esclusioni delle offerte che non avessero raggiunto il punteggio minimo richiesto, si procederà al calcolo della soglia di anomalia relativa al punteggio tecnico-qualitativo ai sensi dell'art. 86 comma 2 del Codice, come specificato al successivo art. 20.6.

20.4.10 Nel caso vi sia un'unica offerta ammessa per ciascun lotto alla fase di valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà alla riparametrazione finale e l'offerta sarà esclusa dal prosieguo della gara se otterrà un punteggio complessivo tecnico-qualitativo inferiore a 10/40.

20.5 Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta C

20.5.1 Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, il RUP procederà all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

20.5.2 Il RUP provvederà poi a calcolare i coefficienti relativi all'offerta economica in base alla formula di cui all'Allegato P del Regolamento parte II lett. b) ultima parte, riportata nella tabella che segue:

Formula "bilineare" per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo

Se $A_i \leq A \text{ soglia}$: $C_i \text{ o } V(a)_i = X (A_i / A \text{ soglia})$

Se $A_i > A \text{ soglia}$: $C_i \text{ o } V(a)_i = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = **0,90**

$A \text{ max}$ = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

20.5.3 La formula sopra illustrata non necessita di riparametrazione, comportando già l'attribuzione del coefficiente pari a 1 all'offerta che presenti il maggior ribasso sulla base d'asta.

20.6 Verifica di anomalia delle offerte

20.6.1 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno

riguardare quanto previsto dall'art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice. La valutazione del superamento o meno della soglia di anomalia sarà effettuata mediante utilizzo dei punteggi complessivi provvisori tecnico-qualitativi calcolati per ciascuna offerta anteriormente alla procedura di riparametrazione finale.

- 20.6.2** La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
- 20.6.3** Il RUP procederà a richiedere per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- 20.6.4** All'offerente sarà assegnato un termine perentorio di **15 giorni solari consecutivi** dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni richieste.
- 20.6.5** La stazione appaltante, se del caso, mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove le ritenga sufficienti procede ad escludere l'incongruità dell'offerta, altrimenti procedere a chiedere per iscritto ulteriori precisazioni.
- 20.6.6** All'offerente sarà assegnato un termine perentorio di **5 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni.
- 20.6.7** La stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
- 20.6.8** Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno **3 giorni lavorativi** e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
- 20.6.9** ► La stazione appaltante procederà all'**esclusione immediata** dell'operatore economico a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione di quest'ultimo qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.
- 20.6.10** La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- 20.6.11** Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice e l'art. 121 del Regolamento come richiamato dall'art. 284 del medesimo Regolamento.

21. Cause di immediata esclusione, irregolarità essenziali e non essenziali e sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice

21.1 Ai sensi del combinato disposto dei novellati artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Codice nonché in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dal bando di gara e il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al precedente art. 12 del presente disciplinare. La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di R.T.I., che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all'impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex artt. 38 e 49, comma 2, lett. c) del Codice carente (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

21.2 La sanzione di cui al punto che precede è determinata, rispettivamente:

- in € 1.000,00 per il Lotto 1
- in € 100,00 per il Lotto 2
- in € 200,00 per il Lotto 3.

La sanzione di cui sopra, è comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi **onnicomprensiva** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

21.3 Nel caso di cui al precedente paragrafo 21.1, la stazione appaltante comunica alla concorrente l'irregolarità essenziale rilevata e le richiede di manifestare la propria intenzione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio, concedendo a tal fine alla concorrente un termine perentorio pari a 10 giorni - solari consecutivi - dalla ricezione della richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

21.4 ► Nel caso la concorrente comunichi di non volersi avvalere del soccorso istruttorio, la stazione appaltante provvederà **ad escluderla immediatamente** dall'aggiudicazione del lotto di riferimento con contestuale applicazione della sanzione di cui al precedente paragrafo 21.2.

21.5 Sia nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio sia nel caso non intenda avvalersene, dovrà indicare alla stazione appaltante la modalità prescelta per la corresponsione della sanzione di cui al precedente paragrafo 21.2.

21.6 Laddove il concorrente dichiari di volersi avvalere del soccorso istruttorio ed abbia indicato, quale modalità di corresponsione della sanzione, in luogo del

pagamento diretto l'escussione parziale della cauzione provvisoria, ha l'obbligo di provvedere alla sua reintegrazione a pena di **immediata esclusione** dalla gara.

- 21.7** In caso di inutile decorso del termine di cui al paragrafo 21.3, il concorrente è **immediatamente escluso** dall'aggiudicazione del lotto di riferimento. La stazione appaltante provvederà altresì ad escutere integralmente la relativa cauzione provvisoria nel caso in cui la mancata regolarizzazione dipenda dall'effettiva carenza del requisito dichiarato in capo al concorrente. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'ANAC che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del Regolamento..
- 21.8** Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte ivi illustrata non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- 21.9** Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
- 21.10** Le fattispecie contrassegnate nel presente disciplinare con il simbolo "►" e/o espressamente qualificate quale "*causa di immediata esclusione dalla procedura o dall'aggiudicazione del lotto di riferimento*", non si intendono ricomprese nelle disposizioni normative richiamate ai punti che precedono e non sono passibili di regolarizzazione postuma. Tra tali fattispecie sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell'offerta o alla segretezza della stessa sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell'offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*). Pertanto, nel caso in cui tali fattispecie si verificano, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui al precedente paragrafo 21.2.
- 21.11** Le fattispecie contrassegnate nel presente disciplinare quali "*dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante*" consistono in irregolarità non essenziali che afferiscono tuttavia ad elementi indispensabili alla stazione appaltante per poter procedere alla celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e, pertanto, nel caso in cui le stesse si verificano, potranno essere oggetto di richiesta di chiarimenti o completamento da parte della stazione appaltante senza necessaria previa attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui al precedente paragrafo 21.3 (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015*).
- 21.12** Le fattispecie contrassegnate espressamente nel presente disciplinare come "*irregolarità essenziali*" comporteranno l'applicazione della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma prevista dai precedenti paragrafi

21.3 e ss.; nel caso di fattispecie individuate espressamente come “*irregolarità non essenziali*” si procederà secondo quanto previsto al precedente paragrafo 21.9 (cfr. *Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015*).

21.13 La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare in corso di gara la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento attuabile da parte di un concorrente ad obblighi imposti dal presente disciplinare, dall’ulteriore documentazione di gara o dalla restante normativa vigente che non sia espressamente qualificato dal presente disciplinare di gara quale causa di esclusione immediata/irregolarità essenziale/irregolarità non essenziale/dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell’attività interpretativa dell’ex AVCP, odierna ANAC, nei limiti in cui esse siano compatibili con il novellato assetto normativo di cui ai citati commi 2-bis e 1-ter degli artt. 38 e 46 del Codice.

22. Definizione delle controversie

22.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22.2 Competente per i ricorsi avverso il presente procedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sestiere Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia, Italia, tel. 041 2403911.

23. Trattamento dei dati personali

23.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.